



PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Ai sensi del D.lgs. n.24/2023

[Revisione 00]

[Data

05/12/2023]

Pag. 1 di 22



PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Ai sensi del Dlgs 24/2023

Approvato dal Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2023

Data	Descrizione delle modifiche	Approvato da
12/12/23	PRIMA EDIZIONE	Consiglio di amministrazione



PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Ai sensi del D.lgs. n.24/2023

[Revisione 00]

[Data

05/12/2023]

Pag. 2 di 22

Sommario

Contesto di riferimento	3
Introduzione al Whistleblowing.....	3
Oggetto.....	4
Obiettivi	4
Dipartimenti e soggetti coinvolti	4
Procedure e altri documenti correlati	5
Descrizione della procedura e canali interni.	5
Gestione delle segnalazioni	8
La tutela del segnalante.....	12
Infrazione della procedura e sistema sanzionatorio.....	13
Segnalazione esterna (canale ANAC).....	14
Informazione e formazione	14
Privacy e trattamento dei dati personali.	15
Allegato 1.....	16
Allegato 2.....	20

**Contesto di riferimento**

Il Legislatore ha approvato il D.lgs. 24/2023 (c.d. "**Legge sul Whistleblowing**") il quale ha definito, *inter alia*:

- gli aspetti di tutela del soggetto, come individuato dall'art. 3 della Legge sul Whistleblowing, che effettua una segnalazione;
- gli obblighi degli Enti e delle Società in termini di divieto di atti ritorsivi e non discriminazione dei segnalanti e tutela della riservatezza degli stessi;
- la necessità della presenza di uno o più canali (con modalità informatiche) che consentano ai soggetti segnalanti di presentare le segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- la necessità di sentire sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 prima di attivare i predetti canali di segnalazione;
- le condizioni per l'effettuazione di una segnalazione esterna;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione;
- la necessità di prevedere nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001 sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1 dell'art. 21 della Legge sul Whistleblowing.

Introduzione al Whistleblowing

Il "whistleblowing" è la segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di un illecito, di un rischio o di una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda/ente per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini, e qualunque altra categoria di soggetti.

La Società, sensibile alle tematiche etiche e di corretta condotta del proprio business, ha implementato dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni per consentire ai soggetti individuati dalla legge di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato ivi incluse le violazioni del Codice Etico ovvero del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01.

La Legge sul Whistleblowing individua:

- i soggetti che possono attivare una segnalazione;
- gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nonché i requisiti che le segnalazioni devono prevedere per poter essere prese in considerazione;



- le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
- il processo di istruttoria ed eventualmente di investigazione nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- la garanzia della riservatezza e della protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato e dei dati contenuti nella segnalazione;
- il divieto di ritorsioni ed il divieto di discriminazione nei confronti del soggetto segnalante.

Oggetto

Scopo del presente documento è rappresentare le modalità operative per la gestione delle segnalazioni e delle eventuali conseguenti investigazioni, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Nel campo di applicazione della procedura non sono invece ricomprese le fattispecie escluse dalla Legge sul Whistleblowing, tra cui:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea;
- c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Obiettivi

Scopo del presente documento, è quello di far emergere episodi di illiceità o di irregolarità all'interno di DIGIMAX S.r.l., chiarendo e rendendo agevole il ricorso alla segnalazione da parte del segnalante e rimuovendo eventuali fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto.

L'obiettivo della procedura è dunque, da una parte, quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni e, dall'altra, quello di informarlo circa le forme di tutela e di riservatezza che gli vengono riconosciute e garantite.

Dipartimenti e soggetti coinvolti

Gli uffici e le funzioni aziendali di DIGIMAX S.r.l. coinvolti nelle attività previste dalla presente procedura sono:

- La Direzione Generale.
- Il personale del Dipartimento delle Risorse Umane (Area Amministrazione).
- Il Gestore del Canale di segnalazione (Responsabile del Dipartimento delle Risorse Umane).

- Segnalanti: lavoratori subordinati (anche quelli che svolgono prestazioni occasionali, stagisti, tirocinanti, apprendisti), lavoratori autonomi, lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso aziende che forniscono beni e servizi alla Società, liberi professionisti e consulenti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Alla predetta elencazione si aggiunge anche l'Organismo di Vigilanza (ODV) istituito ai sensi del Dlgs 231/01 a cui il gestore del canale di segnalazione deve periodicamente trasmettere un report delle segnalazioni pervenute e lo stato di avanzamento delle stesse evidenziando eventuali archiviazioni.

Procedure e altri documenti correlati

Come evidenziato sopra il segnalante ha la possibilità di far emergere episodi di illecità e irregolarità all'interno di DIGIMAX S.r.l. ovvero di violazione delle procedure e regolamenti aziendali; ragione per cui la presente procedura è intrinsecamente collegata al:

1. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs n.231 del 8 giugno 2001, comprensivo di tutti i suoi allegati;
2. Codice Etico;
3. Regolamento Informatico.

Descrizione della procedura e canali interni.

a. Oggetto e requisiti della segnalazione

Possono essere segnalati:

- i comportamenti e/o pratiche non in linea con le norme di comportamento e regolamenti emanate dalla società;
- le minacce, pressioni, offerte o promesse di denaro o di altre utilità;
- la commissione, o il ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal Dlgs 231/01;
- i comportamenti che possono determinare una violazione del Codice Etico o del Modello 231 e che, in ogni caso, possono impattare sulle tematiche inerenti all'etica d'impresa in generale o arrecare un pregiudizio patrimoniale o d'immagine di DIGIMAX S.r.l.;
- gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- gli atti o le omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente;

radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

- gli atti o i comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati nei precedenti punti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Eventuali situazioni che non rientrino in alcuna delle categorie sopra indicate (ad esempio, doglianze di carattere personale del segnalante, un dissidio tra due dipendenti o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, ovvero una situazione di dubbio riguardo alle proprie prospettive di crescita lavorativa e, più in generale, rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, ecc.) esulano dall'oggetto della Procedura e, pertanto, non dovranno essere segnalate tramite i canali di seguito descritti. Per quanto riguarda tali situazioni, queste potranno, ovviamente, essere discusse e affrontate tramite gli altri canali disponibili (ad esempio, colloqui con il superiore gerarchico). Si precisa che eventuali segnalazioni che non riguardino aspetti rientranti in alcuna delle categorie sopra indicate (così come quelle fondate su meri sospetti o voci) non verranno considerate.

La segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso

La Società potrebbe prendere in considerazione anche segnalazioni anonime: ove queste si presentino adeguatamente circostanziate¹, e rese con dovizia di particolari, siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.), le stesse possono essere equiparate alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità a quanto previsto nei successivi paragrafi. In caso contrario le segnalazioni vengono archiviate con contestuale motivazione.

La segnalazione - anche quella non anonima - deve essere circostanziata e avere un grado di completezza ed esaustività più ampia possibile.

¹ Una segnalazione può ritenersi circostanziata se consente di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un'indagine (ad es.: l'illecito commesso, il periodo di riferimento ed eventualmente il valore, le cause e la finalità dell'illecito, la società/divisione interessata, le persone/unità coinvolte, l'anomalia sul sistema di controllo).



Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.

Attraverso il canale informatico e quindi tramite il Software il segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare obbligatoriamente rispettando i requisiti richiesti.

È indispensabile che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.

b. Canali di segnalazione interna.

Al fine di facilitare le segnalazioni di cui sopra sono stati definiti i seguenti canali interni:

• **Attraverso l'Add-On My Whistleblowing** al software My Governance, quale canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, in ossequio alla normativa (di seguito, il "Software") direttamente raggiungibile digitando su browser l'apposito URL <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/digimax> presente nel sito internet aziendale. Tramite questo indirizzo il segnalante potrà registrarsi sulla piattaforma e poi inviare la segnalazione avvalendosi della password che verrà indicata dal sistema.

La Piattaforma consente, attraverso una procedura informatizzata di compilazione guidata, di effettuare ed inviare una segnalazione whistleblowing completa degli elementi e delle informazioni come previsto nel precedente paragrafo e secondo le indicazioni contenute nello Schema di Linee Guida ANAC.

In particolare, il segnalante compila il form di segnalazione inserendo le informazioni richieste e allegando, eventualmente, la documentazione a fondatezza della segnalazione presentata.

Il soggetto intenda mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione dovrà indicarlo espressamente nella segnalazione o comunque spuntare l'apposita impostazione "segnalazione anonima" (per

	PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING Ai sensi del D.lgs. n.24/2023	[Revisione 00] [Data 05/12/2023] Pag. 8 di 22
---	---	--

tutte le modalità operative si rimanda alle istruzioni d'uso reperibili nell'informativa ad hoc predisposta per tutto il personale coinvolto).

- **Attraverso il canale alternativo**

- Su richiesta scritta del segnalante, mediante apposito modulo (Allegato 1), incontro diretto con il gestore del canale di segnalazione in un locale aziendale adeguatamente riservato. Il segnalante potrà consegnare il predetto modulo di richiesta, in busta chiusa, direttamente al Gestore del Canale di Segnalazione oppure inviarlo tramite posta all'indirizzo della sede legale della Società con espressa dicitura "*Riservata al gestore del canale di segnalazione*". Il Gestore del canale di segnalazione dovrà fissare un incontro entro un termine ragionevole e comunque non superiore a una settimana prendendo contatti con il segnalante esclusivamente per il tramite del numero di telefono indicato.

In tali casi, l'identità del segnalante (se desumibile dal contenuto della comunicazione o da altri elementi che identifichino il mittente) sarà conosciuta solo dal Gestore del Canale di segnalazione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui questa non sia opponibile per legge.

Nel caso di utilizzo del canale alternativo si raccomanda al segnalante, in fase di incontro con il gestore del canale, di specificare e di fornire:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- Proprio recapito (preferibilmente indirizzo email) per le comunicazioni del Gestore del canale di segnalazione.

Gestione delle segnalazioni

a. Il gestore del canale di segnalazione.

La gestione delle segnalazioni viene affidata a un Gestore delle segnalazioni in composizione monocratica. Sul piano della normativa sulla privacy, il soggetto (o i soggetti) che gestisce le segnalazioni, deve:

- essere autorizzato al trattamento dei dati personali da parte della Società ed essere destinatari di una specifica formazione in materia di privacy;
- assicurare indipendenza e imparzialità;



- ricevere un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del whistleblowing, anche con riferimento a casi concreti. La gestione delle segnalazioni per DIGIMAX S.r.l. è affidata al Responsabile del Dipartimento Risorse Umane (Area Amministrazione). Ove i fatti segnalati dovessero riguardare, in via diretta o indiretta, lo stesso gestore del canale di segnalazione, oppure attività facenti capo alle responsabilità organizzative a lui assegnate, lo stesso segnalerà la situazione di conflitto al Consiglio di amministrazione che provvederà a nominare un altro soggetto incaricato per la gestione della segnalazione.

b. Fasi della procedura di segnalazione interna.

Una volta ricevuta la segnalazione secondo i canali previsti nella presente procedura la gestione della stessa è articolata in quattro fasi:

- a. protocollazione e custodia;*
- b. valutazione di ammissibilità e istruttoria;*
- c. investigazione e comunicazione dell'esito;*
- d. Archiviazione.*

a. Protocollazione e custodia

Nel caso la segnalazione avvenga tramite il Software, sarà il Software stesso a prevedere una protocollazione completa e riservata in conformità con la normativa di riferimento.

Nel caso di comunicazioni orali o con altri mezzi, ricevuta la segnalazione, il Gestore del Canale di segnalazione, assegna al segnalante uno specifico ID alfanumerico e procede a protocollare su un registro informatico (vedi Allegato 2) gli estremi della segnalazione, in particolare:

-giorno e ora;

-soggetto segnalante;

-oggetto della segnalazione;

-note e resoconto del messaggio;

-stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).

Quando la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il gestore del canale di segnalazione, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata altresì a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. Copia del verbale deve essere rilasciata al segnalante ed essere allegato, così come l'eventuale registrazione, al registro informatico (Allegato 2).

Il suddetto registro informatico deve essere conservato nella cartella denominata "UFF. SEGNALAZIONI." (nello spazio riservato N) ed è accessibile solo al personale coinvolto nella presente procedura; quest'ultimo deve mantenere l'assoluto riserbo sulle informazioni acquisite e non rendere accessibile la documentazione relativa alle segnalazioni a soggetti estranei e comunque non competenti.



PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Ai sensi del D.lgs. n.24/2023

[Revisione 00]

[Data

05/12/2023]

Pag. 10 di 22

Nel caso di segnalazione pervengano tramite linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, il gestore del canale di segnalazione deve rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento **entro sette giorni** dalla presentazione della segnalazione stessa. Tale avviso dev'essere inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione.

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'ente e sia evidente che si tratti di una segnalazione Whistleblowing (es. esplicito riferimento alla dicitura di "Whistleblowing" al momento della segnalazione), la stessa deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al soggetto competente, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

b. Valutazione di ammissibilità e istruttoria

Questa fase ha lo scopo di verificare la fondatezza, e quindi l'ammissibilità, della segnalazione ricevuta. Ai fini dell'ammissibilità è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare:

-le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e quindi una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;

- le generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalanti.

Il Gestore del Canale di segnalazione:

-laddove rilevi da subito che la stessa sia palesemente infondata procede all'archiviazione immediata, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto;

-laddove la segnalazione non sia ben circostanziata richiede, laddove possibile, ulteriori informazioni al segnalante. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la segnalazione e avviare l'indagine questa viene archiviata;

-presentare richiesta di supporto alle strutture competenti/interessate e, ove necessario, a professionisti esterni all'azienda;

-in caso la segnalazione appaia circostanziata con elementi di fatto precisi e concordati procede con l'istruttoria.

c. Investigazione e comunicazione dell'esito.

In questa fase vengono svolte le attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sull'oggetto della segnalazione.

L'istruttoria ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di audit e tecniche investigative obiettive.

Il soggetto incaricato dell'investigazione è il Gestore del Canale di segnalazione come sopra individuato che può avvalersi della collaborazione dell'altro personale del Dipartimento gestione del personale (Area Amministrativa).

È compito di tutti cooperare con il soggetto incaricato dell'investigazione nello svolgimento della stessa.

	PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING Ai sensi del D.lgs. n.24/2023	[Revisione 00] [Data 05/12/2023] Pag. 11 di 22
---	---	---

Di ogni investigazione, il soggetto incaricato dell'investigazione prepara un report finale contenente almeno:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

All'esito delle investigazioni, quando riscontri l'infondatezza della segnalazione ricevuta, il Gestore del canale di Segnalazione procede all'archiviazione della segnalazione e, ove possibile, né da comunicazione al segnalante motivandone le ragioni.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata il Gestore del canale di segnalazione attiva i responsabili aziendali per intraprendere le dovute e più opportune azioni mitigative e/o correttive; in particolare trasmette l'esito dell'istruttoria all'Organo dirigente-Datore di Lavoro per l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari volti a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dal contratto collettivo di lavoro di riferimento (CCNL commercio).

Ove la segnalazione concerna la condotta illecita di un fornitore e/o professionista o comunque di un terzo che si rapporta con DIGIMAX S.r.l., l'Organo dirigente, opportunamente notiziato, potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale in corso, riservandosi in ogni caso di agire nelle sedi giudiziarie più opportune per la tutela degli interessi legali della Società.

Si precisa che ove la segnalazione concerna la condotta di uno o più membri del Consiglio di amministrazione della Società, il gestore del canale di segnalazione deve trasmettere le risultanze della propria attività di indagine al Presidente del Consiglio di amministrazione per le valutazioni e le azioni di sua competenza. Qualora, invece, la segnalazione concerna la condotta illecita del Presidente del Consiglio di amministrazione, trasmetterà le risultanze delle sue indagini al Revisore Legale.

Ad ogni modo, entro **3 mesi** dalla data dell'invio dell'avviso di ricevimento, e comunque entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso, il Gestore del canale di segnalazione deve informare il segnalante (sempre tramite il recapito fornito al momento della segnalazione/avvalendosi della piattaforma informatica adottata dalla Società):

- dell'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della segnalazione e della trasmissione agli organi interni competenti per l'eventuale azione disciplinare;
- attività svolta fino a questo momento e/o attività che intende svolgere; in quest'ultimo caso il successivo esito finale deve essere comunque comunicata al segnalante.

d. Archiviazione

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati sia in formato digitale, tramite il Software, sia attraverso cartelle di rete protette da password, accessibile alle sole persone appositamente autorizzate ed all'uopo istruite.

Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per 5 anni dalla data di chiusura delle attività.

	PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING Ai sensi del D.lgs. n.24/2023	[Revisione 00] [Data 05/12/2023] Pag. 12 di 22
---	---	---

Ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, viene tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

La tutela del segnalante

L'intero processo deve comunque garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, la Società ha istituito una serie di meccanismi volti alla tutela del segnalante non anonimo, prevedendo:

- a. la tutela della riservatezza del segnalante;
- b. il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante.

a. La tutela della riservatezza del segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione venga fatta tramite l'utilizzo Software quest'ultimo garantisce la completa riservatezza del segnalante in quanto solo il Gestore del canale può accedere alla segnalazione.

Nel caso di segnalazioni effettuate tramite canale alternativo i destinatari, una volta ricevuta e protocollata la segnalazione, assegnano al soggetto segnalante uno specifico ID anonimo. A tutela della riservatezza del segnalante, l'ID sarà utilizzato in tutti i documenti e comunicazioni ufficiali nel corso dell'attività istruttoria.

La riservatezza è altresì garantita, nel caso di segnalazione tramite seconda modalità, incontrando il segnalante in luoghi aziendali riservati e non accessibili a soggetti non autorizzati.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare instaurato a carico del segnalato:

- se i fatti addebitati fossero fondati su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del soggetto segnalante non potrà essere rivelata;
- se i fatti addebitati fossero fondati in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata al/ai soggetto/i coinvolto/i dalla segnalazione stessa, ove ricorrano contemporaneamente due requisiti:
 - il consenso del soggetto segnalante;
 - la comprovata necessità da parte del segnalato di conoscere il nominativo del segnalante ai fini di un pieno esercizio del diritto di difesa.

b. Il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante



Il soggetto segnalante non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a qualsiasi misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione (es . licenziamento, sospensione, retrocessione, mutamento di ruolo, risoluzione anticipata di un contratto, mancato rinnovo, altra modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro ecc.).

Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione deve darne notizia circostanziata ad ANAC. Non sono sufficienti le semplici supposizioni o "voci di corridoio" così come notizie di pubblico dominio.

Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione può agire in giudizio nei confronti dell'autore della discriminazione e anche nei confronti della Società – qualora la Società abbia partecipato attivamente alla discriminazione. Si tenga conto che, in tal caso, la legge prevede un'inversione dell'onere della prova e sarà, dunque, la Società a dover dimostrare che la modifica delle condizioni di lavoro del segnalante non traggono origine dalla segnalazione.

In aggiunta a quanto indicato sopra si specifica altresì che le misure di tutela previste dal Decreto n.24/2023 si applicano altresì:

- al facilitatore: ovvero alla persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione;
- le persone del medesimo contesto lavorativo: persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato, in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante (colleghi, ex-colleghi e o collaboratori);
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Infrazione della procedura e sistema sanzionatorio.

La mancata osservanza della presente procedura comporta per i dipendenti della Società la possibilità di applicazione del Sistema Disciplinare della Società (Allegato al Modello 231), in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento (CCNL Commercio).

In particolare è sottoposta a sanzioni:

- l'omessa attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute;
- gli atti di ritorsione nei confronti del segnalante o dei soggetti a lui vicini tutelati dalla norma;
- l'ostacolo o il tentato ostacolo della segnalazione;
- la violazione degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante;
- la sanzione falsa e infondata;

	PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING Ai sensi del D.lgs. n.24/2023	[Revisione 00] [Data 05/12/2023] Pag. 14 di 22
---	---	---

- la mancata adozione o idoneità delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- la mancata istituzione dei canali interni di segnalazione.

Rimane impregiudicata un'eventuale responsabilità civile/penale per le segnalazioni non veritiere effettuate con dolo o colpa grave nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art 21 del Dlgs 24/2023.

Segnalazione esterna (canale ANAC)

Il Decreto legislativo n. 24 del 2023 disciplina le condizioni e le modalità di esercizio da parte del segnalante del diritto di attivare una segnalazione esterna al verificarsi di una delle condizioni di seguito esplicitate.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) solo quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni possono essere effettuate secondo le modalità descritte nel sito istituzionale di ANAC nella sezione dedicata.

Si prevede che per essere ammissibile nella segnalazione devono essere indicati: la denominazione e i recapiti del whistleblower; i fatti oggetto di segnalazione e l'Amministrazione o Ente in cui essi sono avvenuti; l'Amministrazione o l'Ente nel cui contesto lavorativo il whistleblower opera e il profilo professionale da quest'ultimo rivestito; la descrizione sintetica delle modalità con cui il whistleblower è venuto a conoscenza dei fatti segnalati.

Informazione e formazione

Tutte le informazioni sull'utilizzo dei canali interni ed esterni descritte nella presente procedura, nonché eventuali modifiche, verranno rese note per il tramite di un'apposita informativa (che dovrà essere fornita anche in fase di nuova assunzione) a tutto il personale, dipendente o meno, di DIGIMAX SRL. Tutte le indicazioni saranno altresì reperibili in una sezione dedicata "Whistleblowing-segnalazioni" del sito aziendale.

È di primaria importanza curare anche la formazione del personale incaricato alla gestione del canale di segnalazione per assicurare che le segnalazioni siano trattate in maniera adeguata e in conformità alle disposizioni applicabili, ricomprendendo altresì le tematiche relative al trattamento dei dati personali, così da creare un'opportuna consapevolezza circa le finalità e tutele riconosciute dalla normativa. A tal fine DIGIMAX s.r.l. definirà, con la collaborazione di consulenti esterni competenti in materia, un programma formativo che sia in grado di garantire un'efficace copertura e un adeguato coinvolgimento delle funzioni coinvolte.

	PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING Ai sensi del D.lgs. n.24/2023	[Revisione 00] [Data 05/12/2023] Pag. 15 di 22
---	---	---

La formazione dovrà essere comunque integrata nel caso di modifiche o aggiornamenti che incidano sul funzionamento e sulla modalità di gestione del canale di segnalazione.

Privacy e trattamento dei dati personali.

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, ovvero qualsiasi scambio di informazione che comporti un trattamento dei dati personali deve avvenire in conformità del Regolamento (UE) 2016/679, del Dlgs n.196/03 e del Dlgs n.51/18.

A tal fine:

- Tutti i dati personali devono essere raccolti al solo fine di gestire e di dare seguito alle segnalazioni e comunque in forma pertinente e limitata a quanto necessario alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati").
- Tutti i dati che non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione devono essere cancellati immediatamente.
- I Dati devono essere esatti e aggiornati.
- Devono essere adottate misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire la sicurezza e la protezione dei dati da trattamenti non autorizzati, o illeciti, o dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali.
- La conservazione dei dati che consentano l'identificazione degli interessati deve essere limitata al tempo strettamente necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
- È fatto divieto di tracciare i canali di segnalazione.
- È stata fatta, prima della implementazione del canale interno di segnalazione, una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.
- Deve essere assicurato l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento.
- Deve essere resa ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali
- Il Titolare del trattamento dei dati è Digimax srl con sede in 36077, Altavilla Vicentina, Via Dei Laghi, n.31 e-mail digimax@digimax.it
- Il Responsabile del Trattamento è la società MYGO S.r.l., con sede legale a Roma, Piazza Crati n.20 (C.F. e P.IVA 14356531005) come da specifica nomina.

**Allegato 1****MODULO INCONTRO CON IL GESTORE CANALE DI SEGNALAZIONE**

Il Sottoscritto/a _____

Area di servizio _____

Numero di telefono (**NON** aziendale) _____

In qualità soggetto segnalante di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea ovvero del Modello 231 adottato dalla Società di cui sono venuto a conoscenza nell'ambito dell'esercizio delle mie funzioni e comunque nel contesto lavorativo.

CHIEDO²

Un incontro personale con il Gestore del Canale in cui verrà indicata:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- un mio recapito (preferibilmente indirizzo e-mail) per le comunicazioni del Gestore del canale di segnalazione.

A tal fine invito il Gestore del canale di segnalazione a fissare un appuntamento in termini ragionevoli contattandomi al recapito telefonico indicato in premessa.

Un cordiale saluto

Data _____

Firma _____

² Il presente Modulo deve essere consegnato direttamente e personalmente al Gestore del Canale di segnalazione nominato, in busta chiusa ovvero via posta presso la sede legale (Altavilla Vicentina - Via dei Laghi 31 36077) con dicitura riservata "Gestore delle segnalazioni".



INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito, anche, il "GDPR") Le forniamo la presente informativa.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Il Titolare del trattamento dei dati è **Digimax srl** con sede in 36077, Altavilla Vicentina, Via Dei Laghi, n.31 e-mail digimax@digimax.it.

Il Data Protection Officer è raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@digimax.it

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI.

I trattamenti di dati personali connessi hanno luogo in Italia e non sussiste alcuna attività di trasferimento o diffusione all'estero o in Paesi extra UE. Nessun dato viene comunicato o diffuso.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

I dati personali da Lei forniti sono utilizzati al solo fine di:

- gestire la segnalazione Whistleblowing da Lei effettuata tramite canale alternativo, ovvero sia mediante incontro diretto con il gestore del canale di segnalazione;
- adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

DATI TRATTATI.

Vengono trattate le seguenti categorie di dati personali:

- dati comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR, del Segnalante, nonché di eventuali Persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione e/o Facilitatori (soggetti congiuntamente definiti come "Interessati") quali: dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail).
- categorie particolari di dati di cui all'art. 9) del GDPR, qualora dovessero emergere in sede di incontro con il gestore del canale di segnalazione.

Viene garantita la piena riservatezza circa i predetti trattamenti di dati personali, fatti salvi i casi in cui la riservatezza non sia opponibile per legge.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento è costituita:

- per la finalità di cui alla lettera a), considerato l'espresso riferimento ex art. 14. Par. 4 del D.lgs 24/2023, dal consenso informato del Segnalante (art. 6, par. 1, lett. a, del GDPR);
- per le finalità di cui alla lettera b), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR).
- per le finalità di cui alla lettera c), dal legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. F del GDPR).

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

TEMPI DI CONSERVAZIONE



PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Ai sensi del D.lgs. n.24/2023

[Revisione 00]

[Data
05/12/2023]

Pag. 18 di 22

i dati personali verranno conservati secondo i termini previsti dall'art. 14 del D.lgs. 24/2023, ovvero sia per il tempo necessario alle operazioni di trattamento relative alla segnalazione, e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

CON CHI CONDIVIDIAMO I DATI RACCOLTI

Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti incaricati dell'istruttoria delle segnalazioni Whistleblowing ed i membri dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001. Resta inteso che, in linea con il principio di tutela della riservatezza del segnalante di cui alla L. 179/2017 e al D.lgs 24/2023, la condivisione dei Suoi dati personali sarà limitata allo stretto necessario al fine di garantire la Sua riservatezza.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO.

I dati personali sono trattati sia con strumenti automatizzati che con strumenti manuali e per le finalità sopra indicate. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il sistema di gestione delle Segnalazioni implementato dal Titolare garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto espressamente dall'art. 12 del D.lgs. 24/2023.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

Lei ha il diritto di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR e, in particolare, di richiedere:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile,
- ottenere l'indicazione: 1) dell'origine dei dati personali; 2) delle finalità e modalità del trattamento; 3) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 4) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 5) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati,
- ottenere: 1) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 1 e 2 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato,
- ottenere la limitazione del trattamento,
- ottenere la portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla portabilità di cui all'art. 20 GDPR,
- opporsi in tutto o in parte al trattamento,
- la revoca del Suo consenso, senza però pregiudicare la liceità dei trattamenti già posti in essere;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

	PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING Ai sensi del D.lgs. n.24/2023	[Revisione 00] [Data 05/12/2023] Pag. 19 di 22
---	---	---

Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata da Digimax srl, la sua applicazione, l'accuratezza dei propri dati personali o l'utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all'indirizzo: digimax@digimax.it o alternativamente contattare il DPO all'indirizzo: dpo@digimax.it.

Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti:

Garante per la protezione dei dati personali Piazza Venezia 11, IT-00187 - ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Telefono: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it .

Data _____

Firma p.p.v. _____

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO

Il/la sottoscritto/a in calce identificato/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ed

- esprime il consenso
 NON esprime il consenso

Alle attività di trattamento di dati personali connesse alla gestione della segnalazione Whistleblowing tramite canale alternativo ai sensi delle modalità e nei limiti di cui all' informativa allegata, conscio/a del fatto che la mancata dazione di consenso potrebbe comportare l'improcedibilità della segnalazione.

Data _____

Firma _____

	PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING Ai sensi del D.lgs. n.24/2023	[Revisione 00] [Data 05/12/2023] Pag. 20 di 22
---	---	---

Allegato 2
FAC SIMILE REGISTRO SEGNALAZIONI (CANALE ALTERNATIVO)

DATA SEGNALAZIONE	NOME COGNOME E RECAPITO DEL SEGNALANTE /SEGNALAZIONE ANONIMA	BREVE DESCRIZIONE SEGNALAZIONE	ID IDENTIFICATIVO ³
STATO DI GESTIONE⁴			
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ⁵			
DATA SEGNALAZIONE	NOME COGNOME E RECAPITO DEL SEGNALANTE /SEGNALAZIONE ANONIMA	BREVE DESCRIZIONE SEGNALAZIONE	ID IDENTIFICATIVO
STATO DI GESTIONE			
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO			

³ L'ID alfanumerico deve essere comunicato anche al segnalante e in tutta la documentazione relativa alla gestione della segnalazione si dovrà riportare/fare riferimento solo al codice attribuito.

⁴ Nello stato di gestione devono essere descritti, indicando anche le varie date, le attività connesse alle gestione della segnalazione specificando altresì se sia in corso una presa in carico, la sua valutazione di ammissibilità, l'attività istruttoria, se sia stata archiviata o trasmessa agli organi competenti per l'esercizio del potere disciplinare, se sia stato dato riscontro al segnalante.

⁵ Nella sezione dedicata alla documentazione di supporto devono essere indicati eventuali documenti consegnati dal segnalante a supporto della propria segnalazione nonché il verbale/registrazione riportante i dettagli della segnalazione



PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Ai sensi del D.lgs. n.24/2023

[Revisione 00]

[Data

05/12/2023]

Pag. 21 di 22

DATA SEGNALAZIONE	NOME COGNOME E RECAPITO DEL SEGNALANTE /SEGNALAZIONE ANONIMA	DESCRIZIONE SEGNALAZIONE	ID IDENTIFICATIVO
STATO DI GESTIONE			
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO			
DATA SEGNALAZIONE	NOME COGNOME E RECAPITO DEL SEGNALANTE /SEGNALAZIONE ANONIMA	DESCRIZIONE SEGNALAZIONE	ID IDENTIFICATIVO
STATO DI GESTIONE			
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO			
DATA SEGNALAZIONE	NOME COGNOME E RECAPITO DEL SEGNALANTE /SEGNALAZIONE ANONIMA	DESCRIZIONE SEGNALAZIONE	ID IDENTIFICATIVO



PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Ai sensi del D.lgs. n.24/2023

[Revisione 00]

[Data

05/12/2023]

Pag. 22 di 22

STATO DI GESTIONE

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

DATA SEGNALAZIONE	NOME COGNOME E RECAPITO DEL SEGNALANTE /SEGNALAZIONE ANONIMA	DESCRIZIONE SEGNALAZIONE	ID IDENTIFICATIVO

STATO DI GESTIONE

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO